



Ordinanza

N. 33 del 03-08-2020

OGGETTO: ORDINANZA N 64 DEL 31 LUGLIO 2020. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ORDINANZA AI SENSI DELL ART.32 COMMA 3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978. N 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART 3 DEL DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020. N 19 ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO SANITARIO NELLA REGIONE CAMPANIA

IL VICE SINDACO

Preso atto dell'ordinanza in oggetto in vigore dal 31 luglio fino al 9 agosto, salvo proroghe, che all'art. 3 testualmente cita "si applicano, altresì, le seguenti disposizioni: -al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd."contatto stretto" relativi a nuovi soggetti positivi che abbiano frequentato ristoranti, discoteche e locali consimili, salva l'osservanza di quant'altro previsto nei Protocolli di sicurezza vigenti, è fatto obbligo ai gestori dei menzionati esercizi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità. L'eventuale inosservanza è punita ai sensi del successivo art.4"

si chiede, a seguito di notifica della seguente nota, di esibire l'avvenuto controllo delle identità delle persone sedute ai tavoli a decorrere dal 31 luglio.

In caso di inosservanza si applicherà quanto disposto all'art. 4 "ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza e di quelle richiamate nei punti precedenti sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 (mille/00), in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii., e tenuto conto dell'aggressività del virus e del grave rischio di diffusione dei contagi connesso, nell'attuale contesto epidemiologico della regione, ad eventuali condotte violative delle relative disposizioni. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione delle sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale"

Inoltre si ribadisce che è in vigore fino al 9 Agosto l' Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020, pubblicata sul BURC n. 152 del 24 luglio 2020 che impone l'utilizzo della mascherina anche all'interno dei locali delle attività commerciali, bar, ristoranti ecc...

Dell'esito di tale verifica verrà inoltre informato il Comando dei Carabinieri della Stazione di Baselice e di San Bartolomeo in Galdo.

IL VICE SINDACO
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.